

Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

MILANO, 30 ottobre 2023

**Spettabile
Clientela**

OGGETTO: LA TUTELA DEL MALATO ONCOLOGICO

Malati oncologici: indennità di accompagnamento e invalidità civile

Fra i **diritti del malato oncologico** rientrano:

- Riconoscimento dell'invalidità civile
- Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, indipendentemente dall'accertamento dei requisiti contributivi e/o assicurativi eventualmente versati

Lo Stato, infatti, riconosce un'**invalidità civile ai malati oncologici** che rientrano in una delle tre percentuali stabilite nella tabella ministeriale di valutazione (secondo il Decreto Ministeriale sulla Sanità del 5 febbraio 1992):

1. 100% per tumore maligno a prognosi negativa o sfavorevole nonostante asportazione chirurgica
2. 70% per tumore maligno a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale
3. 11% per tumore maligno a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale

Inoltre, lo Stato dà la possibilità a coloro i quali hanno problemi di deambulazione o hanno difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane ed elementari (ad esempio hanno bisogno di aiuto per lavarsi o mangiare), di usufruire di un'**indennità di accompagnamento per i malati oncologici**.

È importante sottolineare che questo tipo di **supporto economico** viene elargito automaticamente durante il periodo (se previsto) di [chemioterapia](#), poiché tale trattamento determina, inevitabilmente, degli effetti molto debilitanti.

La procedura da seguire per presentare la domanda



Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

Per poter usufruire dei **diritti del malato di cancro**, i soggetti devono seguire una procedura che inizia con la presentazione della domanda presso l'**Ufficio Invalidi Civili** della Asl, per il riconoscimento dello stato di invalidità.

Successivamente, entro 15 giorni, il malato deve sottoporsi a una **visita medica** al termine della quale, se il risultato è favorevole all'invalidità, si ha diritto alla ricezione dei relativi benefici. La domanda per poter ricevere i benefici assistenziali quali diritti del malato di cancro, può essere anche presentata online sul [sito dell'Inps](#) dopo che un medico accreditato abbia compilato la certificazione medica richiesta (sempre sul sito Inps).

Agevolazioni, esenzioni e ausili riconosciuti ai malati oncologici

Tra i **diritti del malato oncologico** rientrano anche alcuni tipi di agevolazioni, esenzioni e ausili. Ad esempio, sono previste delle detrazioni sul reddito, per gli oneri contributivi versati al personale che si occupa dell'assistenza personale e familiare del malato ed è prevista una detrazione speciale per ogni figlio a carico portatore di handicap.

Inoltre, il malato di cancro ha diritto a ricevere l'**esenzione totale dal ticket per le visite mediche** e l'acquisto di farmaci collegati alla patologia oncologica di cui è affetto (se la percentuale di invalidità è del 100% non è previsto nessun tipo di pagamento anche per prestazioni sanitarie non collegate al tumore).

Se il malato oncologico con una percentuale di invalidità superiore al 33% ha necessità di un **ausilio protesico o ortopedico** (previsto nel nomenclatore tariffario), questo viene concesso gratuitamente. Per percentuali di invalidità inferiore gli acquisti per gli ausili sono sottoposti a Iva del 20% o del 4%.

Infine, il **Servizio Sanitario Nazionale** offre gratuitamente le **protesi mammarie** a tutte le donne che necessitano di un'operazione al seno: per ricevere quest'agevolazione è necessario, però, aver fatto domanda di invalidità civile.

La tutela del lavoratore malato di tumore

Principale **diritto del malato oncologico**, dal punto di vista lavorativo, è la possibilità di ricevere (insieme agli altri invalidi) una corsia preferenziale per l'assunzione. Le imprese, infatti, in base alla dimensione aziendale, hanno l'obbligo di assumere un determinato numero di soggetti con invalidità superiore al 46% iscritti nelle liste speciali di collocamento obbligatorio.

Inoltre il malato oncologico che lavora, ha diritto a essere **trasferito nella sede più vicina a casa** (o, al contrario, ha diritto a non essere trasferito senza il suo consenso) e, qualora il suo lavoro lo permetta, può richiedere di poter lavorare da casa (telelavoro).

Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

Il lavoratore malato ha anche diritto ha percepire l'**indennità di malattia** per tutta la durata della sua assenza (fino al termine del periodo di comporto) e può anche richiedere la trasformazione da tempo pieno a *part time*. Infine, è utile ricordare che esiste la possibilità del **prepensionamento per i malati oncologici**. In presenza di un'invalidità superiore al 74%, infatti, il prepensionamento dei malati oncologici è possibile poiché essi hanno diritto ad usufruire a due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro svolto in condizioni di invalidità (fino ad un massimo di 60 mesi di contributi figurativi).

Concludendo, per usufruire di tutte le **agevolazioni** previste, è di fondamentale importanza che i malati (ed i loro parenti) si informino e siano aggiornati su tutti i diritti che il nostro Stato riconosce loro per supportarli in questo difficile percorso.

Rispondiamo di seguito, ad alcuni dei principali quesiti che ci vengono posti quotidianamente, dalle ns. aziende clienti:

1. **D: Il malato di cancro che lavora o che intende cominciare a lavorare dopo la malattia è protetto in**

qualche modo?

R: La tutela del lavoro per i malati oncologici è prevista e disciplinata da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Esistono alcune norme legislative e contrattuali che prevedono una tutela specifica per i lavoratori affetti da patologia neoplastica, ma, nella maggior parte dei casi, la difesa del diritto al lavoro è contenuta in norme che riguardano in generale persone disabili cui sia stata riconosciuta una certa percentuale di invalidità o uno stato di handicap grave.

2. **D: Esiste una corsia preferenziale per l'assunzione delle persone che, dopo la malattia, vogliono**

iniziare a lavorare?

R: La legge n. 68/1999 sul collocamento dei disabili prevede che la persona con invalidità riconosciuta superiore al 46% ha diritto ad iscriversi nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Le imprese e gli enti pubblici hanno l'obbligo di assumere gli iscritti nelle liste speciali in numero proporzionale alle dimensioni della singola impresa o ente. Pertanto anche i malati di cancro, cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46%, hanno diritto ad essere assunti obbligatoriamente ai sensi di detta normativa.

3. **D: Vi sono facilitazioni riguardo alla sede di lavoro?**

Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

R: Nel caso di assunzione per concorso in un ente pubblico, il malato riconosciuto invalido con percentuale superiore al 67%, può scegliere prioritariamente la sede più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili e ha diritto di precedenza nella scelta della sede nel caso in cui decida di chiedere il trasferimento (art. 21 L. 104/1992). Se, invece, è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, il lavoratore malato dipendente pubblico o privato ed il familiare che lo assiste, hanno diritto ad ottenere, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il trasferimento alla sede di lavoro più vicina al domicilio del malato e non possono essere trasferiti contro la loro volontà (art. 33 L. 104/1992).

4. **D: Il lavoratore malato di cancro ha diritto ad essere assegnato a mansioni adeguate al suo stato di salute ed alla mutata capacità lavorativa?**

R: Certamente sì, poiché il lavoratore disabile ha diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa e, in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori mantenendo in ogni caso il trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni di provenienza se più favorevoli. Solamente nel caso in cui il lavoratore disabile non possa essere assegnato a mansioni confacenti al suo stato di salute, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di impiego.

5. **D: Il malato ha diritto ad assentarsi dal lavoro per curarsi senza perdere retribuzione? È previsto un analogo diritto per il familiare che lo assiste?**

R: Il malato riconosciuto portatore di "handicap in situazione di gravità" ha il diritto di usufruire di permessi lavorativi retribuiti e analoga facoltà è concessa anche al familiare che assiste il malato. L'art. 33 della L. 104/1992 fissa i limiti dei permessi come segue: - il lavoratore con disabilità può assentarsi dal lavoro per 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili a scelta; - il familiare che assiste la persona malata può assentarsi per 3 giorni al mese sempre che il malato non sia ricoverato. Inoltre, il malato al quale sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50% ha diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità (art. 7 D. lgs. 119/2011). Tali permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato alla categoria di appartenenza. L'art. 42 del D. lgs. 151/2001 riconosce al coniuge convivente con il



Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

malato con handicap in situazione di gravità il diritto, il diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. In mancanza del coniuge o in caso di impossibilità a prendersi cura del congiunto, detto congedo retribuito può essere fruito dal genitore anche adottivo e non convivente, dal figlio (purché convivente con il genitore) o dal fratello o sorella convivente con il soggetto con handicap in situazione di gravità. Anche in assenza di riconoscimento dello stato di invalidità o di handicap in situazione di gravità, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (art. 4 L. 53/2000).

6. **D: Esistono anche dei congedi non retribuiti?**

R: I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie invalidanti e, quindi, la patologia neoplastica un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; comunque, il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (art. 4 L. 53/2000). Il congedo biennale non retribuito non è cumulabile con l'analogo congedo biennale retribuito.

7. **D: Qual è la disciplina relativa al lavoro notturno?**

R: Il malato di cancro può evitare di prestare la propria attività lavorativa in orario notturno presentando al datore di lavoro la certificazione, rilasciata dal medico competente, che dichiara la sua non idoneità al lavoro notturno. Inoltre, nel caso in cui l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno (sempre accertata dal medico competente) sopraggiunga a causa del peggioramento delle condizioni di salute, il lavoratore già addetto al lavoro notturno potrà chiedere ed ottenere dal datore di lavoro di essere assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili (D. lgs. 66/2003). Infine, è previsto espressamente il divieto di lavoro notturno per il lavoratore che assista un malato riconosciuto in stato di handicap grave (D. lgs. 151/2001 e D. lgs. 66/2003).

8. **D: I contratti collettivi di lavoro (CCNL) come tutelano i lavoratori malati di cancro?**

R: Alcuni CCNL del settore del pubblico impiego tutelano specificamente i malati di cancro prevedendo che, per patologie gravi che richiedano terapie salvavita come la chemioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o di

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 1663 C.F. MLN MNC 62H44 E6251 P.IVA 10816270150

5

Questo Studio e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e il REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016



Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente. Ciò non solo prolunga indirettamente il periodo di comporto (spazio di tempo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore malato e la cui durata è stabilita dal CCNL di settore) evitando in taluni casi il licenziamento, ma garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che, altrimenti, dopo un certo periodo di assenza per malattia, sarebbe ridotto o azzerato. In altri CCNL, invece, il periodo di comporto viene aumentato fino al 50 per cento in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura per patologie gravi come quella oncologica.

9. **D: Il malato che voglia continuare a lavorare durante le cure ad orario parziale può, finite le terapie, ritornare a lavorare a tempo pieno?**

R: Nella riforma del mercato del lavoro - c.d. Legge Biagi, su proposta di AIMaC, è stata introdotta una norma (art. 46, lett. t del D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003) che tutela specificamente i lavoratori del settore privato che si ammalano di cancro. La disciplina è stata successivamente estesa (art.1, co.44 della L.247/2007) ai lavoratori del pubblico impiego ed in diversa misura ai lavoratori familiari di malati oncologici.

I lavoratori malati di tumore che siano in grado di lavorare, ma che preferiscano ridurre l'orario di lavoro, hanno diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando non si sentiranno di tornare a lavorare full time. Pertanto, i lavoratori subordinati, con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita) accertata dalla Commissione medica della ASL, possono chiedere la riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con proporzionale diminuzione della retribuzione, e conservano il posto di lavoro con diritto al ripristino dell'orario e dello stipendio a tempo pieno. Per i lavoratori che assistono un familiare malati di cancro, invece, la legge prevede solamente un titolo preferenziale rispetto ai loro colleghi nel mutamento dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

10. **D: Il malato che voglia continuare a lavorare durante le cure può svolgere la sua attività da casa?**

R: Certamente. Il lavoratore malato di cancro, se lo desidera, può chiedere al datore di lavoro di svolgere la propria attività da casa. Se il datore accoglie la richiesta, ciò deve essere formalizzato in un accordo scritto che definisca le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l'eventuale termine della modalità di telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente. E' bene sapere che se il telelavoro viene proposto dal



Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

datore, ma il lavoratore è contrario, questi ha la facoltà di rifiutare l'offerta e ciò non costituirà, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di impiego preesistente.

11. **D: Il malato di cancro ha l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per consentire le c.d. visite fiscali?**

R: Sia i dipendenti pubblici (DM 206/2009) che quelli privati (D.M. Lavoro 11/1/2016) sono espressamente esclusi dall'obbligo di reperibilità qualora l'assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (superiore o pari al 67%).

12. **D: Se ad ammalarsi di cancro è un lavoratore autonomo o un libero professionista, quali sono i suoi diritti per tutelarsi dalle perdite economiche causate dall'impossibilità di svolgere la propria attività di lavoro?**

R: I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (come ad es. commercianti, artigiani, free lance), se costretti a sospendere l'attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all'indennità di malattia (per circa due mesi all'anno) ed eventualmente all'indennità di degenza ospedaliera. Per i liberi professionisti iscritti a proprie Casse previdenziali di ordine, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere forme diverse di assistenza economica (ad esempio, provvidenze assistenziali straordinarie per eventi di malattia gravi che impediscono in tutto o in parte, per un certo periodo di tempo, lo svolgimento dell'attività professionale).

13. **D: Per il malato di cancro sono previste agevolazioni per il pensionamento anticipato?**

R: Il lavoratore malato cui sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità (L. 388/2000, art. 80 co. 3), ha diritto, per il calcolo degli anni di servizio a fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità fino al limite massimo di sessanta mesi di contributi figurativi nell'intera vita lavorativa.

Dott. Monica Melani.....

Consulenza del lavoro

14. **D: La contribuzione figurativa a fini pensionistici spetta per l'intero arco lavorativo o per periodi**

limitati?

R: Il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal momento in cui al lavoratore è riconosciuta un'invaldità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro. Ad esempio il lavoratore assunto nel 2003 e divenuto invalido nel 2010 ha diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici dal 2010 e non dal 2003.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani